Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Sabato, 1° ottobre 1932 - ANNO X — Numero 228

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si fa noto per ogni effetto di legge che l'on. deputato Spartaco Zugni-Tauro De Mezzan, ha dichiarato di aver perduto, in seguito a furto, la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXVIII Legislatura.

Roma, addì 24 settembre 1932 - Anno X

I deputati questori: BIANCHI — DUDAN.

(6623)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1233.
Istituzione dell'Ufficio centrale della mano d'opera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, riguardante la costituzione dell'Organo della mano d'opera;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di istituire presso il Ministero delle corporazioni un Ufficio centrale come nucleo di mobilitazione dell'Organo suddetto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale della mano d'opera, quale nucleo di mobilitazione dell'Organo della mano d'opera, per la preparazione, in tempo di pace, del reclutamento dei prestatori d'opera occorrenti agli stabilimenti destinati ai bisogni della guerra e alle esigenze della vita nazionale.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'Ufficio centrale in relazione ai compiti dell'Organo della mano d'opera sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 3.

L'Ufficio centrale della mano d'opera adempie alle proprie attribuzioni in collegamento col Comitato per la mobilitazione civile e con i nuclei degli altri Organi previsti dalla legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra.

Per la raccolta di dati e notizie riflettenti le sue attribuzioni, l'Ufficio centrale può valersi degli Uffici provinciali di collocamento dei prestatori d'opera addetti all'industria, istituiti a norma del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta del lavoro.

Art. 4.

Per lo studio di speciali questioni, il Ministero delle corporazioni potrà richiedere la collaborazione dei rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati, dell'Istituto centrale di statistica, delle Associazioni professionali e, occorrendo, di persone particolarmente versate nella materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1932, n. 1234.
Cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, che detta le norme per la determinazione del corso ufficiale dell'oro durante la guerra;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1063, che proroga fino a nuova disposizione la determinazione del corso ufficiale dell'oro;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, sulla cessazione del corso forzoso;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dall'entrata in vigore del presente decreto non avrà più luogo la determinazione ufficiale del corso dell'oro prescritta dal decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1063.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1235.

Inclusione dell'abitato di Casciana Alta, frazione del comune di Lari, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casciana Alta, frazione del comune di Lari, in provincia di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1932, n. 1236.

Approvazione dell'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924 concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 14 aprile 1927, n. 784, che ha dato esecuzione alla Convenzione internazionale firmata a Berna il 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci in ferrovia (C.I.M.);
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale di Berna, stipulato in Berna il 2 settembre 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale di Berna del 23 ottobre 1924 concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) stipulato in Berna il 2 settembre 1932-X.

Art. 2.

Il presente decreto-legge, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni di cui all'art. II dell'Atto menzionato all'articolo precedente.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 167. — MANCINI.

Acte additionnel à la Convention internationale signée à Berne le 23 octobre 1924 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.).

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie, considérant

que la situation monétaire et économique actuelle est de nature à rendre nécessaire le maintien des dispositions transitoires, objet du chapitre II du Protocole de signature de la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.);

qu'en vertu dudit Protocole, ces dispositions transitoires doivent prendre fin le 1er octobre 1932;

qu'il est par conséquent nécessaire de maintenir lesdites dispositions transitoires jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui résultera de la prochaine Conférence de révision de la C. I. M.;

ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

L'Allemagne:

Monsieur W. Dankwort, Conseiller de Légation, Chargé d'Affaires d'Allemagne a. i. à Berne;

L'Autriche:

Son Excellence Monsieur M. Hoffinger, Ministre d'Autriche à Berne, et

Monsieur F. Jelinek, Conseiller ministériel au Ministère fédéral du Commerce et des Communications;

La Belgique:

Monsieur E. Du Bois, Chargé d'Affaires de Belgique a. i. à Berne;

La Bulgarie:

Monsieur D. Mikoff, Chargé d'Affaires de Bulgarie à Berne;

Le Danemark:

Monsieur le Comte E. H. Schack, Conseiller de Légation, Chargé d'Affaires de Danemark a. i. à Berne;

La Ville Libre de Dantzig:

Son Excellence Monsieur J. De Modzelewski, Ministre de Pologne à Berne;

L'Estonie:

Son Excellence Monsieur A. Schmidt, Ministre d'Estonie en Suisse;

La France:

Son Excellence Monsieur H. De Marcilly, Ambassadeur de France à Berne;

La Hongrie:

Monsieur A. Nánássy, Conseiller de Gouvernement, Inspecteur en chef des Chemins de fer de l'Etat;

L'Italie:

Son Excellence Monsieur G. Marchi, Ministre d'Italie à Berne;

La Lettonie:

Monsieur J. Klavins-Ellansky, Consul général de Lettonie à Berne;

Le Liechtenstein:

Monsieur E. Beck, Chargé d'Affaires de Liechtenstein à Berne;

Le Luxembourg:

Monsieur J. Elter, Consul de Luxembourg à Lausanne;

La Norvège:

Monsieur H. Birkeland, Conseiller de Légation, Chargé d'Affaires de Norvège a. i. à Berne;

Les Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur W. I. Doude Van Troostwijk, Ministre des Pays-Bas à Berne;

La Pologne:

Son Excellence Monsieur J. De Modzelewski, Ministre de Pologne à Berne;

La Roumanie:

Monsieur V. Statesco, Conseiller économique de la Légation de Roumanie à Berne;

La Suède:

Monsieur K. A. Belfrage, Chargé d'Affaires de Suède a. i. à Berne;

La Suisse:

Monsieur H. Hunziker, Directeur de la Division des Chemins de fer du Département fédéral des Postes et des Chemins de fer;

La Tchécoslovaquie:

Monsieur Z. Procházka, Conseiller de Légation, Chargé d'Affaires de Tchécoslovaquie a. i. à Berne;

La Turquie:

Nedim Veysel Bey, Chargé d'Affaires de Turquie a. i. à Berne;

La Yougoslavie:

Monsieur D. Markovic, Chef du Département commercial au Ministère Royal des Communications;

lesquels, en présence et avec la participation du Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

I.

Le délai de quatre ans fixé par les dispositions transitoires qui font l'objet du chapitre II du Protocole de signature de la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.) est prolongé, à partir du 1er octobre 1932, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du texte qui résultera de la prochaine Conférence de révision de la C. I. M.

II.

Vu l'urgence et les intérêts importants qui sont en jeu, le présent Acte entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifié, dix jours après la date à laquelle le Gouvernement fédéral suisse aura notifié aux Gouvernements intéressés le dépôt des ratifications.

Le présent Acte demeure ouvert jusqu'au 15 septembre 1932 à la signature et, après cette date, à l'adhésion des Etats qui participent à la Convention internationale du 23 octobre 1924.

Le Gouvernement suisse se charge de recueillir et de notifier les adhésions et les ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus et le Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre ont signé le présent Acte.

Fait à Berne, le deux septembre mil neuf cent trente-deux, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.

Pour l'Allemagne: DANKWORT.
Pour l'Autriche: HOFFINGER — Dr. F. JELINEK.
Pour la Belgique: E. DU BOIS.
Pour la Bulgarie: D. MIKOFF.
Pour le Danemark: E. H. SCHACK.
Pour la Ville Libre de Dantzig: J. DE MODZELEWSKI.
Pour l'Estonie: A. SCHMIDT.
Pour la France: H. DE MARCILLY.
Pour la Hongrie: Dr. NÁNÁSSY.
Pour l'Italie: G. MARCHI.
Pour la Lettonie: J. KLAVINS-ELLANSKY.
Pour le Liechtenstein: E. BECK.
Pour le Luxembourg: JULES ELTER.
Pour la Norvège: HERSLEB BIRKELAND.
Pour les Pays-Bas: W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.
Pour la Pologne: J. DE MODZELEWSKI.

Pour la Roumanie: VICTOR STATESCO.
Pour la Suède: KURT A. BELFRAGE.
Pour la Suisse: HUNZIKER.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. PROCHÁZKA.
Pour la Turquie: NEDIM VEYSEL.
Pour la Yougoslavie: Dr. D. MARKOVIC.
Pour la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre: T. COURTILET.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1237**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mattarello.

N. 1237. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mattarello, già fissato in L. 85.463,52 col R. decreto 13 gennaio 1930, numero 330, è ridotto a L. 78.837,44 per il periodo dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 ed a L. 36.405,15 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1238**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cannitello.

N. 1238. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cannitello, già determinato in L. 42.490,53 col R. decreto 22 febbraio 1930, n. 1119, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 36.568,33.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. **1239**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Andrea di Gorizia.

N. 1239. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Gorizia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di S. Andrea di Gorizia, già determinato in L. 71.544,10 col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1877, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 62.304,19.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **1240**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rieti per la diretta amministrazione delle scuole elementari.

N. 1240. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Rieti per la diretta amministrazione delle scuole elementari, già fissato in annue L. 733.074,49 con R. decreto 17 marzo 1930, n. 643, è determinato in L. 675.869,72 per l'esercizio finanziario 1° luglio 1930-30 giugno 1931, ed in L. 307.150,29 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **1241**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cognola.

N. 1241. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cognola viene determinato in L. 73.273,32 per il periodo dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 33.716,55 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **1242**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte dell'ex comune di Scandicci aggregata a Firenze.

N. 1242. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Firenze, per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte dell'ex comune di Scandicci ora aggregata a Firenze, viene determinato in annue L. 71.765,90 per il periodo dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930, ed in annue in L. 62.036 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. **1243**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Campobasso per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ferrazzano.

N. 1243. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ferrazzano, già determinato in L. 55.883,27 col R. decreto 21 novembre 1929, n. 2406, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 48.385,54.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 1244.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Papigno.

N. 1244. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Terni per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Papigno viene determinato in L. 139.148,86 per il periodo dal 1° luglio 1927 al 30 novembre 1930, ed in L. 120.418,12 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1245.
Annullamento di contributi scolastici dei Comuni aggregati ad Aquila, e riduzione del contributo scolastico del comune di Pizzoli.

N. 1245. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° luglio 1928, i contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Arischia, Bagno, Camarda, Lucoli, Paganica, Preturo, Roio Piano e Sassa (ora aggregati ad Aquila) con i Regi decreti 4 gennaio 1914, n. 136, 17 gennaio 1915, n. 184, e 17 gennaio 1915, n. 275; e il contributo scolastico dovuto dal comune di Pizzoli, già liquidato in L. 8693,95 col R. decreto 4 gennaio 1914, n. 136, è ridotto, dal 1° luglio 1928 e fino al 31 dicembre 1931, a L. 7837,95.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1246.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Pietro Cipriani », in Firenze.

N. 1246. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Pietro Cipriani » in Firenze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 16 maggio 1889, n. MMCCCLXIX (parte supplementare serie 3ª).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1932.
Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazione in Torino, ad esercitare l'assicurazione del ramo « malattie ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 7 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 17 ottobre 1924 e 10 agosto 1931, con i quali la Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami « infortuni », « responsabilità civile », « cristalli » e « guasti alle macchine »;

Vista la domanda 2 maggio 1932 presentata dalla stessa Società, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione del ramo « malattie »;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazione, con sede sociale in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo malattie, come rischio accessorio e complementare dell'assicurazione infortuni.

Roma, addì 11 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6624)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1747 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Antoncich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Antoncich e della fu Maria Leva, nata a Lussingrande il 30 settembre 1897 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Antoni » (Bussani ved. Maria nata Antoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche ai figli nati a Lussingrande: Stanislao, il 3 settembre 1922; Maria, il 12 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4630)

N. 1439 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barichievich Agostino, figlio del fu Matteo e della fu Antonia Radellich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 20 settembre 1881 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich di Giovanni e di Nicolina Radellich, nata a San Pietro dei Nembi il 4 agosto 1892, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Agostino, il 19 novembre 1914; Matteo, il 13 marzo 1917; Giovanni, il 21 maggio 1919; Maria, l'8 giugno 1922; Caterina, il 3 febbraio 1925; Antonio, il 25 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4631)

N. 1456 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Barichievich » e « Snidarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Barichievich Rosa vedova di Antonio, figlia del fu Giovanni Snidarich e di Caterina Lettich, nata a Lussingrande il 4 settembre 1881 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli » e « Nidari » (Baricelli vedova Rosa nata Nidari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Baricelli » anche ai figli nati a Lussingrande: Vladimiro, il 23 agosto 1909; Maria, il 18 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4632)

N. 1811 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Anna Perossa, nato a Paugnano (Monte di Capodistria) il 16 marzo 1882 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bencich di Giovanni e di Anna Perossa, nata a Campel il 7 maggio 1886, ed alle figlie nate a Paugnano (Monte di Capodistria): Francesca, il 28 novembre 1909; Antonia, il 28 novembre 1909 (gemelle); Valeria, il 9 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(4633)

N. 2147 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Blecich-Scamperle Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Visto il proprio decreto n. 2142-B del 16 ottobre 1930 col quale veniva ridotto il cognome del sig. Blecich-Scamperle Guido, fratello del richiedente, nella forma italiana di Scamperle;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Blecich-Scamperle Giuseppe di Giacomo e della fu Amalia Muller, nato a Pola il 20 maggio 1897, cameriere, domiciliato a Pola, via Zara n. 4, è accordata la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di « Scamperle ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Parovel Anna di Giacomo e di Pockai Maria, nata a Muggia il 18 maggio 1903, ed al figlio Sergio, nato a Gorizia il 28 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4634)

N. 526 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Paulovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chitter Rosa ved. Paulovich, figlia di Valentino e della fu Giobi Elisabetta, nata a Trieste il 30 dicembre 1853 e abitante a Pola, via Epulo n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoli » (Chitter Rosa ved. Paoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4635)

N. 837 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Giovanni, figlio di Antonio e di Margherita Richter, nato a Merischie (Buie d'Istria) il 30 aprile 1889 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vattovaz Lucia di Giovanni e di Antonio Smillovich, nata a Merischie il 9 maggio 1893, ed ai figli nati a Merischie: Maria, il 10 giugno 1913; Giov. Guerrino, il 23 settembre 1915; Rosa, il 17 settembre 1919; Oliva, il 12 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4636)

N. 838 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Piccoli, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 7 gennaio 1873 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Lubich fu Antonio e fu Antonia Rasman, nata a Grisignana il 10 aprile 1873; ed ai figli nati a Momiano: Adelina, il 10 aprile 1893; Giovanni, il 4 marzo 1902; Amedeo, il 31 marzo 1904; Roberto, il 9 febbraio 1906; Maria, il 27 aprile 1910; Albina, il 28 febbraio 1915; Elda, il 20 luglio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4637)

N. 822 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Coslovich Lucia ved. di Giacomo, figlia del fu Andrea Sancola e della fu Caterina Marussich, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 14 giugno 1874 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Merischie (Buie d'Istria): Giovanni, il 15 novembre 1900; Giovanna, il 25 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4638)

N. 765 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Matteo, figlio di Matteo e di Giovanna Lizzul, nato a Chersano (Pisino) l'8 febbraio 1905 e abitante a Lindaro (Pisino), casali Milicici n. 95, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4639)

N. 745 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuhar Francesco, figlio del fu Matteo e di Fosca Mattica, nato a Gimino il 21 marzo 1899 e abitante a Villa Cuhari (Gimino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuhari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cuhar fu Antonio e di Fosca Sgrablich, nata a Gimino il 27 ottobre 1900, ed alla figlia Maria, nata a Canfanaro il 5 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4640)

N. 766 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Pernich, nato a Chercus (Rozzo) l'11 gennaio 1877 e abitante a Chercus (Rozzo) n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cos di Antonio e di Anna Cerneca, nata a Chercus (Rozzo) il 21 ottobre 1886, ed ai figli nati a Chercus (Rozzo): Antonio, il 16 dicembre 1908; Rodolfo, il 20 settembre 1910; Francesco, il 17 gennaio 1913; Albina, il 19 gennaio 1919; nonchè al fratello Antonio, nato a Chercus il 6 marzo 1871, ed alla sorella Antonia, nata a Chercus il 16 aprile 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 197.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.30
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	375.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.705
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia (Corona)	57.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.505
Egitto (Lira egiziana)	68.25
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.842
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	77.25
Id 3,50 % (1902)	73 —
Id 3 % lordo	51.675
Consolidato 5 %	83.25
Buoni novennali Scadenza 1932	100.125
Id. id. Id. 1934	100.50
Id. id. Id. 1940	100.575
Id. id. Id. 1941	100.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 198.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 settembre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.25
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	375.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia (Corona)	57.82
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	68.30
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.842
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.62
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	77.40
Id 3,50 % (1902)	73 —
Id 3 % lordo	52.025
Consolidato 5 %	83.375
Buoni novennali Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	100.60
Id. id. Id. 1940	100.95
Id. id. Id. 1941	101 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 12.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	192929	73,50	Botto Luigi fu Angelo, dom. a Borzonasca (Genova); ipotecata a favore di Ginocchio *Angela* fu Vincenzo, moglie del titolare in garanzia delle ragioni dotali.	Botto Luigi fu Angelo, dom. a Borzonasca (Genova); ipotecata a favore di Ginocchio *Maria-Angela* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	354020	1.360 —	*De Caralta* Maria-Luisa-Pia-Servilia-Giovanna fu Giuseppe in *De Lagrerol*, dom. a Nizza (Francia); con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano ved. Sanminiatelli *Farabella*, dom. a Torino.	*De Casalta* Maria-Luisa-Pia-Servilia-Giovanna fu Giuseppe in *De Lagrevol Emilio*, dom. a Nizza (Francia); con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano *o Gaetano*, ved. Sanminiatelli *Zabarella*, dom. a Torino.
»	356852	1.255 —	Scherini Eugenia di Giuseppe moglie di *Corrado* Baseggio, dom. a Roma; con usufrutto vital. a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano, ved. di Sanminiatelli *Fabarella Simone* Giovanni, dom. a Torino.	Scherini Eugenia di Giuseppe, moglie di *Corrado* Baseggio *Amedeo*, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Ricci Pia fu Egisto-Gaetano *o Gaetano*, ved. di Sanminiatelli *Zabarella Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
3,50 %	681587	70 —	Ronco *Felice* fu Giov. Francesco, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Ronco *Vittorio-Felice* fu Giov. Francesco, domiciliato come contro.
»	395755	315 —	Reta *Eugenia* fu Emanuele, nubile, dom. a Genova; con usuf. vital. a Isaia Domenica fu Domenico, ved. di Parodi Francesco.	Reta *Maria-Luigia-Eugenia* fu Emanuele, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5% » » » » »	158900 309186 309188 158901 309187 309189	90 — 135 — 45 90 — 135 — 45 —	*Accampo Margherita* } *Accampo* Lionello-Arturo } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Harlange *Emilia* fu Desiderio vedova di *Accampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo). La terza e sesta rendita sono con usufrutto vitalizio a Harlange *Emilia* fu Desiderio, vedova di *Accampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo).	*Accampo o Acampo* Giuseppina-Margherita-Fanny } *Accampo o Acampo* Arturo-Desiderio-Lionello } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Harlange Emilia *o Amelia* fu Desiderio, vedova di *Accampo o Acampo* Francesco, dom. a Rodange (Lussemburgo). La terza e sesta rendita sono con usufrutto vitalizio a Harlange Emilia *o Amelia* fu Desiderio ved. di *Accampo o Acampo* Francesco, dom. come contro.
Cons. 5 %	218105	60 —	Casieri Carlo di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta).	Casieri Carlo di Giuseppe, minore *sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 %	585656	24,50	Genoni Maria di Angelo ved. di Giudici Giuseppe, dom. a S. Macario di Samarate (Milano), con vincolo di devoluzione a Giudici *Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi figli della titolare, qualora questa passasse a seconde nozze e con vincolo inoltre d'inalienabilità fino a che il figlio *Fortunato* non abbia raggiunto l'età maggiore.	Intestata come contro; con vincolo di devoluzione a Giudici *Battista-Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi figli della titolare, qualora questa passasse a seconde nozze e con vincolo inoltre d'inalienabilità fino a che il figlio *Battista-Fortunato* non abbia raggiunto l'età maggiore.
4,50 %	1520	450 —	*Canessa* Antonio-Vincenzo fu Antonio, dom. a Lavagna (Genova).	*Canezza* Antonio-Vincenzo fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	487030	140 —	Ciuffi Teresina fu Michele, moglie di Tutinelli *Carlo*, dom. a Minturno (Caserta), vincolata.	Ciuffi Teresina fu Michele moglie di Tutinelli *Salvatore-Carlo*, dom. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	474726	350 —	Tutinelli *Carlo* fu Raffaele, dom. in Atina (Caserta), vincolata.	Tutinelli *Salvatore-Carlo* fu Raffaele, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	83636	1.500 —	*Asmondo* Rosso Antonietta fu Agatino, moglie di Vigo Raimondo, dom. a Catania, vincolata.	*Asmundo* Rosso Antonietta fu Agatino, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	31620	600 —	Ceca *Letizia* fu Eugenio, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	Ceca *Maria-Letizia* fu Eugenio, minore sotto la *tutela* di Gattiglia Modesta fu Domenico, ved. Ceca, dom. come contro.
3,50 %	823410	980 —	Ceca Maria-Letizia fu Eugenio, minore sotto la *p. p.* di Gattiglia Modesta fu Domenico ved. Ceca, dom. in Asti (Alessandria).	
Cons. 5 % Littorio	50349	500 —		
3,50 %	585655	66,50	Giudici *Fortunato*, Giovanni, Erminia e Luigi fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Genoni Maria di Angelo, ved. di Giudici Giuseppe, dom. a Macario di Samarate (Milano) in parti uguali.	Giudici *Battista-Fortunato*, Giovanna, Erminia e Luigi fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3,50 %	409376	42 —	Carini Giuseppe Antonio fu *Luigi*, minorenne sotto la p. p. della madre Giuseppina Rossi ved. di Carini *Luigi*, dom. a Groppello (Piacenza).	Carini Giuseppe-Antonio fu *Domenico-Luigi*, minorenne sotto la p. p. della madre Giuseppina Rossi, ved. Carini *Domenico-Luigi*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6611)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.